

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ED AI FIGLI NASCITURI

Art. 1

(Promozione della genitorialità e della vita nascente)

Lo Stato promuove il favore dei genitori in attesa e sostiene la vita del figlio fin dal concepimento, attraverso interventi concreti utili a migliorare la qualità della vita, in particolare sul piano educativo, sociale ed economico.

Art.2

(Sussidio per ogni figlio nato)

Lo Stato istituisce il Fondo Natività, a favore dei bambini nati, attraverso il quale verserà ad ogni famiglia la quota di 100€ al mese, per il primo anno di vita, al fine di supportare la famiglia nella custodia e nella tutela del figlio, in una delle fasi più delicate di vita del bambino.

Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge sono imputati su apposito capitolo del Bilancio dello Stato da istituire entro il 30 settembre 2019 nell'ambito della Legge di Variazione del Bilancio previsionale dello Stato.

Art.3

(Sostegno economico alla madre in gravidanza e puerperio in stato di necessità economica)

1. Dal Fondo Assegni Familiari, viene corrisposto mensilmente alle madri in gravidanza e puerperio un assegno mensile fino al raggiungimento di 1056,83€ (minimo pensionistico), a partire dal mese in cui viene certificata medicalmente la gestazione del figlio nascituro, su presentazione dei certificati appositi all'ufficio competente, fino al compimento del 18esimo mese dalla nascita del bambino.
2. Tale beneficio viene subordinato al parere favorevole del Fondo Straordinario di Solidarietà, in base ai criteri definiti dalla legge vigente.
3. Se la gravidanza si interrompe, il sussidio economico verrà sospeso.

Art. 4

(Estensione corresponsione assegni famigliari)

A sostegno delle famiglie e delle madri in gravidanza, l'Art. 1 del DECRETO 22 maggio 1962, n. 15, riguardante il regolamento per gli assegni familiari, viene parzialmente modificato come segue: "L'assegno familiare viene corrisposto: a) senza limiti di età, al beneficiario che si trovi in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a lavoro proficuo; b) ***dal mese in cui viene certificata medicalmente la gestazione, su presentazione dei certificati appositi all'ufficio assegni famigliari,*** fino a 16 anni compiuti per i figli, fratelli e sorelle a carico del capo famiglia impiegato od operaio; c) ***dal mese in cui viene certificata medicalmente la gestazione, su presentazione dei certificati appositi all'ufficio assegni famigliari,*** fino a 18 anno compiuti per i figli del capo famiglia impiegato od operaio che frequentino corsi di studio regolari. Detto termine di età è elevato a 24 anni compiuti per i figli del capo famiglia impiegato od operaio che frequentino corsi di studio accademici regolari".

Art.5

(Bonus 3° figlio e assistenza autonoma ai famigliari non autosufficienti)

«L'art.16, comma 1, lettere b) e d) della Legge 166 del 2013 è così modificato:

b) €250,00 per ognuno dei primi due figli a carico e €500,00 per ogni figlio, a partire dal terzo;

d) €250,00 per ogni altro familiare presente nello stato di famiglia, non autosufficiente, con reddito inferiore o uguale al valore dell'assegno di accompagnamento.»

Art. 6

(Promozione del volontariato a favore della vita)

Lo Stato promuove l'opera delle associazioni di volontariato che sostengono la vita nascente e la genitorialità, favorendone la presenza all'interno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, a supporto dei servizi sociali e sanitari già presenti, e definendo convenzioni e sinergie con i servizi sanitari delle realtà limitrofe, a favore delle madri in gravidanza e puerperio, al fine di creare una rete di aiuto e sostegno, per affrontare le situazioni di maggiore necessità economica, psicologica e sociale.

Art. 7

(Grave pericolo di vita della madre)

1. La situazione nella quale la prosecuzione della gravidanza o il parto determinino un pericolo grave e attuale per la vita della madre gestante, deve essere accertata e rigorosamente documentata da tre medici dell'Istituto Sicurezza Sociale, di cui uno con specializzazione e attestata competenza in ginecologia-ostetricia, uno con specializzazione in neonatologia-pediatria, e l'altro nell'area clinica riferita alla malattia che ne determini il pericolo grave per la vita della madre.

2. Qualora la madre sia assistita in una struttura esterna all'Ospedale di Stato, il terzo parere dovrà essere richiesto al medico curante specialista della struttura convenzionata.

Art. 8

(Intervento a tutela della vita della madre)

La terapia o l'intervento medico relativi alla cura della patologia di cui sta soffrendo la donna, eseguiti a tutela della vita della madre gestante nel caso di grave pericolo attuale e non altrimenti evitabile per la vita della medesima, così come definito e accertato ai sensi dell'art. 7, i quali comportino la morte del concepito come conseguenza secondaria non voluta, non sono punibili ai sensi degli articoli 42, 153 e 154 del codice penale.

Del pari, lesioni che ne derivino per il nuovo nato non sono punibili ai sensi dell'articolo 155 del codice penale.

Art. 9

(Libertà di scelta a favore del figlio nascituro)

1. Nessuna donna può essere indotta o obbligata all'esecuzione di una terapia o di un intervento medico nel caso previsto dagli articoli 7 e 8.
2. Qualora la madre sia minorenni, tale scelta dovrà essere confermata da chi ne ha la potestà legale o dal giudice tutelare in caso di conflitto tra le due volontà.

Art. 10

(Informazioni terapeutiche per la salute del bambino)

In caso di diagnosi di malformazioni fetali, anche gravi, i medici curanti hanno l'obbligo di fornire ai genitori tutte le informazioni necessarie a definire le possibilità terapeutiche esistenti nei centri specialistici di riferimento, utili alla salute del bambino nascituro.

Art. 11

(Affidamento della prole alla struttura sanitaria)

1. Chiunque, per ragioni di necessità o difficoltà personali, non riconosca il figlio nato e lo affidi al personale ospedaliero immediatamente dopo il parto, non ricade nei casi previsti dall'art. 161 del codice penale.
2. Tale circostanza vale anche per chi scelga di partorire nell'anonimato.

Art. 12

(Stato di adottabilità)

Per il bambino nato, che non sia stato riconosciuto da nessuno dei due genitori, è dichiarato lo stato di adottabilità ai sensi della Legge 26 aprile 1986 n.49, art. 67.

Art. 13

(Reati contro la privacy)

Colui che essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità, o comunque divulga notizie idonee a rivelarla, di chi ha fatto la scelta di non riconoscere il figlio di cui all'art. 9, è punito a norma del codice penale.